

## **Ddl Zan. Un contributo alla riflessione**

di **Giannino Piana**

in *“Rocca” del 1 agosto 2021*

La proposta di legge Zan sulla omofobia e transfobia continua ad essere al centro di un acceso dibattito che vede ideologicamente contrapposte le due aree di centro-sinistra e di centro-destra presenti in Parlamento. La compattezza delle posizioni assunte, fin dall'inizio, da ambedue le parti, costringe la maggior parte dei cittadini a schierarsi per l'una o per l'altra con il rischio di vanificare lo spazio di una libera discussione, che privilegi il merito delle questioni in campo. L'essere etichettati di «sinistra» o di «destra», a seconda che si aderisca senza condizioni alla proposta o che la si rifiuti sembra aver costretto al silenzio anche molti intellettuali, che si rifiutano di venire classificati politicamente. Questo atteggiamento semplificatorio, oltre a venir meno al criterio adottato in passato di fronte a problemi implicanti un giudizio morale, quello del rispetto della libertà di coscienza anche a livello parlamentare, impedisce che si affrontino con ponderazione aspetti della proposta di legge che, stante la complessità e la delicatezza della questione meriterebbero qualche aggiustamento per migliorarne la qualità, tenendo conto in modo più accorto delle conseguenze implicate ed evitando di incorrere in pericolose ambiguità. È lo scopo di queste brevi note che si muovono sul terreno antropologico ed etico — diverse sono le competenze in questo caso chiamate in causa per una valutazione il più possibile corretta del testo legislativo —, e che intendono fornire un contributo critico alla riflessione, mettendo in luce i nodi problematici e facendoli oggetto di una più attenta considerazione.

### **l'importanza di un intervento legislativo e i nodi critici**

Va detto anzitutto che un intervento legislativo volto a penalizzare l'omofobia e la transfobia e a creare le condizioni per un'azione educativa che rimuova le cause di questi gravi fenomeni è non solo auspicabile ma necessario. E' vero che vi è chi ritiene — come il costituzionalista Michele Ainis (cfr. *I limiti della legge Zan. Il coltello del pedagogista*, in *La Repubblica*, mercoledì 12 maggio 2021, p. 28) — non esservi motivo per una nuova legge, la quale non aggiungerebbe nulla a quanto già presente nell'art. 414 del Codice penale, e la cui promulgazione non farebbe che moltiplicare le leggi (altre categorie potrebbero, a loro volta, rivendicare l'introduzione di una analoga regolamentazione) con la dilatazione ulteriore di un codice penale come quello italiano già assai ampio. Ma non si può trascurare il fatto che, nonostante la crescita di una maggiore sensibilità culturale nei confronti delle condizioni omosessuale e transessuale, l'atteggiamento di sospetto è ancora largamente diffuso, perché radicato in maniera ancestrale nell'inconscio collettivo, e che si assiste purtroppo a una recrudescenza degli atti di violenza verso persone che vivono tali condizioni. La gravità assunta dal problema giustifica pertanto l'urgenza di un intervento come quello di un apposito dispositivo legislativo.

La piena adesione all'iniziativa parlamentare non può esimerci tuttavia dall'attenzione ad alcuni punti controversi che suscitano qualche perplessità e sono il motivo della reazione di varie parti sociali e del magistero della Chiesa. Il primo di questi nodi è costituito dal non facile equilibrio tra la libertà di espressione e la tutela delle minoranze vessate, che esigono una particolare tutela. Di questo tratta soprattutto l'art. 4 della proposta di legge, dedicato alla salvaguardia del «pluralismo delle idee e libertà delle scelte» il quale sostiene — è quanto viene detto nel testo — che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

Su questo punto in particolare si sono appuntate le critiche della Chiesa cattolica, dapprima con l'intervento della Cei, che è giunta a parlare di «legge liberticida» e di «un bavaglio alla libertà di espressione» e in seguito con la stessa Santa Sede, la quale ha avanzato l'ipotesi della possibilità di violazione del Concordato. Non si può consentire con la radicalità del giudizio dei vescovi italiani e tanto meno con la minaccia vaticana, che ha suscitato la giustificata reazione del governo italiano, il

quale ha difeso, attraverso la voce del Presidente Draghi, la libertà di azione del Parlamento. Ma forse una maggiore precisione nella formulazione del testo potrebbe tranquillizzare chi, in alcune aree del mondo cattolico, teme (a nostro avviso senza serio motivo) venga compromessa la possibilità di libera espressione della dottrina cattolica a proposito dei due sessi e dell'unione matrimoniale.

### **la questione della «identità di genere»**

Il secondo nodo — quello più rilevante e più contestato della legge — è costituito dall'inserimento, accanto alla omosessualità femminile e maschile, alla bisessualità e alla transessualità, dell'«identità di genere», che viene definita all'art. 1/d come «l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione». Si tratta della libera percezione di sé a prescindere dal sesso di nascita — anzi, come oggi si dice «attribuito alla nascita» —; sesso che va dematerializzato, rinunciando ad una identificazione iniziale e assumendo un atteggiamento neutrale, nonché riconoscendo la possibilità di fare e revocare (anche più volte), senza doversi sottoporre ad alcuna certificazione, la propria autodichiarazione.

L'inserimento del gender ha sollevato la reazione di alcune femministe, militanti fin dall'inizio nel movimento, che hanno lottato, oltre che per il riconoscimento della parità di diritti e di accesso ai ruoli sociali, per difendere la specificità del «femminile», e che si trovano oggi a vedersela ridimensionare fino a negarla in forza della possibilità di scambio sessuale che la ridurrebbe all'insignificanza. E' venuto così scatenandosi un vero e proprio scontro all'interno del mondo femminista tra quelle che denunciano il rischio che il riconoscimento dell'identità di genere conduca agli esiti cui si è accennato e quelle che pensano invece che esso rappresenti la nuova frontiera dei diritti civili. Il pericolo ventilato è che si vada verso una derubricazione del sesso biologico a semplice accidente per dare corso a una condizione di fluidità, che costituirebbe secondo alcune di esse — la rivincita definitiva del patriarcato.

Si può senz'altro eccepire sulla drasticità apocalittica di queste affermazioni, ma non si può negare che il problema si ponga e che non si tratti di un problema di poco conto, che non è stato sollevato soltanto da qualche attivista femminista radicale nostalgica delle lotte del passato, ma che ha coinvolto (e coinvolge) direttamente un numero consistente di organizzazioni femministe — da Rad Fem Italia a Se Non Ora Quando, da Libera ad Arcilesbica e Udi — che chiedono di emendare il testo, facendo «un po' di chiarezza», perché la attuale formulazione suscita giustificate critiche per la persistenza di una certa ambiguità. A conferma della fondatezza di queste reazioni sta il fatto che, in un recente sondaggio promosso da alcune delle associazioni femministe citate (e altre), la libera autocertificazione di genere con un semplice atto all'anagrafe è stata rifiutata dalla maggioranza degli intervistati, il 66%, con soltanto il 20% a favore.

### **per una valutazione antropologico-etica**

L'inserimento nella legge Zan della «identità di genere», che ha ancora peraltro il carattere di una ipotesi oggetto di studio — giustamente da parte degli studiosi più seri della questione si rifiuta di usare il termine «teoria» per adottare quello di «studi di genere» — e sulla quale si è aperto un dibattito serrato in alcuni Paesi europei come la Francia e la Spagna — in Gran Bretagna la battaglia si è conclusa con la sconfitta dei sostenitori del «genere percepito» — con l'obiettivo di verificare se e come introdurre nella legislazione il riferimento a tale categoria interpretativa dell'umano. Non può dunque che destare qualche apprensione la disinvoltura con cui, senza alcuna previa discussione all'interno della società civile con il coinvolgimento delle diverse competenze scientifiche interessate, tale categoria venga introdotta in una legge particolare, quasi si trattasse di un dato scontato.

A venire sancita è qui una vera e propria rivoluzione antropologica con implicanze significative, che non possono non essere tenute seriamente in conto. L'identità di genere ha infatti a che fare con la sessuazione umana e con la materialità dei corpi: il rifiuto o la messa tra parentesi del dato biologico per ricondurre tutto al solo costrutto socioculturale, fa della persona un soggetto flessibile e fungibile, che vive — direbbe Bauman — in una permanente e sfuggente fluidità, con l'impossibilità di pervenire a una vera e stabile identificazione. Non vi è dubbio che si sia in passato ridotta la identità al sesso biologico, incorrendo in una forma di materialismo, che andava senz'altro superato. Ma non si

può (e non si deve) cancellare del tutto per questo motivo il dato biologico, il quale occupa pur sempre un ruolo importante nella definizione dell'identità. Si deve convenire in proposito con quel numero non ristretto di esponenti del femminismo, che vede in questa opzione l'azzeramento del corpo ridotto — come già si è detto — a semplice accidente, e non reagire nei confronti dell'affermazione di una originaria radicale neutralità la quale va, fin dall'inizio, accuratamente preservata, ricorrendo a misure — si pensi all'adozione di un processo educativo che rispetti fino in fondo tale neutralità, lasciando a ciascuno la decisione della propria autoidentificazione — le quali, oltre ad essere difficilmente praticabili, sono in contrasto con la necessità di una chiara identificazione di sé che è la condizione di base per una solida maturazione della personalità.

Il lodevole intento da cui la proposta di legge Zan muove, quello di promuovere una «cultura del rispetto e della inclusione» (art. 7), rischia di venire dunque compromesso dal riferimento all'identità di genere, che introduce una problematica il cui oggetto va affrontato con maggiore considerazione dell'odierno stato delle conoscenze e con una puntuale attenzione alle eventuali ripercussioni. È dunque auspicabile che si pervenga a una correzione del testo, che ne elimini gli attuali equivoci e si proponga di raggiungere il più ampio consenso possibile nel Paese.